

Prot. 18370 del 17/02/2009

Trasmissione a mezzo telefax + e-mail + pubblicazione sito

SOC PROVVEDITORATO

Responsabile: Dr.ssa Lucia Carrea

Responsabile del procedimento:

Dr Roberto Bisoglio – tel. 0142 – 434.672

Casale Monf.
Viale Giolitti, 2

Oggetto: Vs richiesta chiarimenti del 12.02.2009 relativa alla gara d'appalto
Sovrazionale servizi di pulizia integrati.
Richiesta chiarimenti ex art. 70 D. L.gvo 163/06

In relazione al quesito posto, a riferimento della capacità tecnica di cui al punto III.2.3 del Bando di Gara la presente per precisare che il medesimo pone quale denominatore comune delle attività configurate identiche per strutture equivalenti agli Ospedali Pubblici ovvero AASSLL il fatto che le medesime vengano erogate mediante "prestazioni sanitarie in regime di ricovero".

L'identità della attività integrata di pulizia e sanificazione (coordinate ed integrate in aree a basso, medio ed alto rischio presenti nelle strutture ospedaliere e distrettuali interessate) resta quindi condizione necessaria, ma risulta ulteriormente qualificata dal fatto che deve essere svolta in strutture che svolgono prestazioni sanitarie in regime di ricovero.

Il fatto stesso di svolgere servizi in strutture eroganti prestazioni sanitarie in regime di ricovero non identifica automaticamente servizi identici a quelli oggetto dell'appalto e cioè quelli di cui al punto II.1.1.

Dato atto di quanto sopra nell'elencazione da Voi riportata nel quesito posto si legge di ritenere identiche a quelle oggetto dell'appalto le attività svolte in:

- 1) Aziende di servizi alla persona
- 2) Case di cura
- 3) Case di riposo
- 4) Istituti di riabilitazione

solo per il fatto di essere erogate in strutture con regime di ricovero, condizione che, per quanto sopra detto, non è in grado di sostanziare da sola l'identità dell'attività per dimostrare la capacità tecnica richiesta.

A semplice titolo d'esempio non risulta che attività di pulizia prestate presso case di cura e riposo possano sostanziarsi e considerarsi identiche a quelle di sanificazione praticate presso una struttura ospedaliera operatoria o rianimatoriale, meglio: che in tali strutture siano presenti sempre le medesime accanto a quelle ordinarie come avviene per le attività ospedaliere ed ambulatoriali.

Tali attività, se enunciate in modo così generico, possono essere utilizzate per raggiungere il limite di fatturato di cui al punto III.2.2. e cioè la capacità economica, ma non la capacità tecnica, in quanto sembrano non integrate le aree a medio e soprattutto alto rischio sostanzianti l'identità della attività nel suo complesso

Sulla precisa interpretazione e differenza del concetto di forniture simili rispetto a quello di identiche ed alla dovuta interpretazione in senso rigoroso e puntuale delle seconde rispetto alle prime rimandiamo alla

numerosa giurisprudenza in materia (per tutte, sia pur con oggetto diverso, TAR Piemonte, Torino Sez. II, 08.11.2007, nr 3378)

Quanto sopra in via generale ed astratta.

In via particolare va da se che la ditta istante, qualora intenda valersi quale requisito a comprova della capacità tecnica, di uno dei soggetti da lei elencati, i principi di cui sopra dovranno trovare **riscontro nei singoli contratti** e, pertanto, si dovrà puntualmente comprovare che all'interno di tali strutture, eroganti **prestazioni sanitarie con regime di ricovero**, si esplicano contrattualmente **servizi identici** a quelli oggetto dell'appalto e cioè quelli del punto II.1.11 del Bando di Gara e quindi **servizi di pulizia integrati** (nelle componenti di basso, medio, alto rischio) nonché **servizi sanificazione** in tali aree ed **attività complementari** rispetto alle due.

Restando a disposizione per ogni chiarimento si porgono cordiali saluti.

S.O.C. PROVVEDITORATO
IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Lucia Carrea)
f.to in originale

10.2/RB/rb